

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1247 e 92-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE SENESE)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (n. 1247)

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1996

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (n. 92)

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

*del quale la Commissione propone
l'assorbimento nel disegno di legge n. 1247*

INDICE

Relazione	Pag.	4
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge:		
a) n. 1247, d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8
b) n. 92, d'iniziativa del senatore Lisi	»	53

ONOREVOLI SENATORI. — Proposto con l'obiettivo di corrispondere alla ormai ineludibile necessità di risistemare in maniera completa anche la materia degli incarichi giudiziari e del fuori ruolo dei magistrati ordinari, per motivi di speditezza e concentrazione dei lavori, il disegno di legge di iniziativa governativa (atto Senato n. 1247) giunge all'esito dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia ridimensionato rispetto all'iniziale stesura. Il testo proposto è infatti circoscritto agli aspetti relativi agli incarichi estranei ai compiti d'ufficio (attualmente disciplinati, a livello di previsione generale, dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario) e alla disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati.

La Commissione ha infatti convenuto di proporre lo stralcio (che l'Assemblea è chiamata, in via preliminare, ad avallare) dei capi in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità — oltre che degli articoli 40 e 41 sui giudici di pace — sia al fine di concentrare l'attenzione sulla complessa e dibattuta tematica degli incarichi, oggetto della prossima consultazione referendaria, sia al fine di non preconstituire soluzioni all'ampio dibattito riformatore che la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ha avviato per gli aspetti di propria competenza, sulla materia dell'ordinamento giudiziario.

Il principio generale cui la Commissione si è mantenuta fedele, pur nella differente valutazione delle diverse forze politiche, è stato di garantire che i magistrati siano distolti quanto meno possibile dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, limitando al massimo i casi in cui o per il particolare rilievo che in essi assume la specifica preparazione professionale del magistrato, o per la garanzia di imparzialità e di rigore che

tale figura è in grado di offrire, taluni incarichi non possano non essere ai medesimi affidati. A questo riguardo, l'articolo 1 precisa che si intende per incarico quello che ha per oggetto una prestazione non occasionale di attività, retribuita o meno, rientrante nel quadro delle finalità del soggetto che lo conferisce.

Peraltro, il testo all'esame ha progressivamente dilatato la sua applicabilità, nel corso del dibattito in Commissione, agli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio degli appartenenti anche alle magistrature diverse da quella ordinaria, ritenendosi che ad essi debbano essere richiesti lo stesso impegno tendenzialmente esclusivo e le medesime garanzie di imparzialità dei magistrati ordinari.

A questo riguardo, l'estensione della normativa a tutta la magistratura impone di far riferimento, nei vari passaggi del testo in cui si menziona il Consiglio superiore della magistratura — in specie per quanto attiene alle competenze ed ai provvedimenti in materia di autorizzazione agli incarichi — anche al Consiglio superiore o al Consiglio di presidenza delle magistrature diverse da quella ordinaria. A questo precipuo fine di coordinamento complessivo delle varie parti del testo, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare specifici emendamenti di tenore formale, insieme ad altri emendamenti razionalizzatori della disciplina, che il relatore si riserva di presentare.

Con molta forza è stato, tra l'altro, posto il problema di individuare la reale insostituibilità dei magistrati rispetto a talune funzioni (di carattere non soltanto e non unicamente amministrativo) svolte presso il Ministero di grazia e giustizia, anche coadiuvando immediatamente il Ministro. A tale riguardo, si è preso atto che la materia rien-

tra nel tema della revisione della pianta organica dei magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, oggetto di altro disegno di legge (atto Camera n. 2199) e in fase di avanzato esame presso la Camera dei deputati. Ci si è conseguentemente limitati a mantenere la previsione, tra gli incarichi consentiti, di quelli svolti presso il Ministero di grazia e giustizia e la Commissione ha deliberato la soppressione dell'articolo 39 del disegno di legge governativo, che recava la disciplina del fuori ruolo presso il Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 2 reca un'elencazione di dettaglio di incarichi consentiti (comma 1) e di incarichi vietati (comma 2), estesa dalla Commissione a tutti i magistrati.

Si segnalano in modo particolare le disposizioni in merito all'attività svolta dai magistrati presso organismi internazionali o sovranazionali che, riscritte dalla Commissione, hanno voluto specificare che tali organismi debbono avere natura giurisdizionale o, comunque, diretta attinenza con la giustizia.

Fra le prestazioni e le attività vietate (in quanto non consentite) con una decisione molto sofferta e con molte voci contrarie la Commissione ha inserito - a richiesta del Governo - anche gli incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica, confermando, poi, il testo governativo quanto all'elenco degli incarichi vietati. A questi ultimi, cui vengono implicitamente aggiunti, sempre in quanto non espressamente consentiti ai sensi del comma 2, lettera *i*) - tra l'altro - anche la partecipazione ad organi della giustizia sportiva, con funzioni di giudice unico o di componente di collegio giudicante, contrariamente alla previsione contenuta nell'originario disegno di legge governativo.

La filosofia cui si ispira il presente disegno di legge intende ricomprendere negli incarichi extragiudiziari vuoi le attività svolte in aggiunta alle funzioni giurisdizionali, vuoi le attività svolte in sostituzione

delle stesse, che presuppongono il collocamento fuori ruolo del magistrato.

Tale collocamento - al quale si procede, secondo quanto prevede l'articolo 6, allorchè l'incarico consentito e conferito non sia compatibile con la prosecuzione dell'attività giurisdizionale - non può, peraltro, essere disposto nei primi dieci anni di attività del magistrato, di contro ai cinque anni previsti dall'originario testo governativo.

A riprova della ferma convinzione della Commissione in merito all'esigenza di distogliere il meno possibile i magistrati dall'attività giurisdizionale il disegno di legge, all'articolo 3 del testo approvato dalla Commissione, stabilisce che i magistrati possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo.

Inoltre, l'esigenza che la garanzia di imparzialità del magistrato si mantenga anche oltre la cessazione dell'esercizio delle funzioni trova una sua espressione concreta nell'articolo 5 - così come modificato dalla Commissione rispetto all'originaria previsione del disegno di legge governativo - che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire ai magistrati cessati dal servizio per qualsiasi causa, entro i due anni successivi alla cessazione, incarichi di natura non giudiziaria, non consentiti ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 4 delinea, poi, le modalità procedurali per la richiesta dell'autorizzazione all'incarico, lasciando sostanzialmente invariato il testo proposto dal Governo.

L'articolo 7 del testo reca, infine, l'abrogazione espressa di un corpus e puntuale elenco di norme o parti di norme, che prevedono il conferimento di incarichi a magistrati e la partecipazione degli stessi a commissioni e organismi collegiali.

L'elevato numero e la complessità delle disposizioni vigenti che prevedono il coinvolgimento di magistrati in attività diverse da quelle giurisdizionali spinge, peraltro, a chiedersi se, in luogo dell'individuazione e della conseguente abrogazione espresse delle stesse, non convenga inserire una previsione di abrogazione, oltre

che dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di ogni altra disposizione incompatibile con il testo approvato, demandando ad un successivo regolamento delegato la disciplina della composizione di organi,

collegi, comitati e commissioni per i quali le norme vigenti prevedono la partecipazione dei magistrati.

SENESE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sui disegni di legge nn. 92 e 1247

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 1247. Quanto al disegno di legge n. 92, esprime parere favorevole, condizionato alla previsione di una disciplina transitoria, affinché non abbia effetto retroattivo la nuova disciplina di ineleggibilità.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***(Doveri del magistrato)*

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.*(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)***1. Costituiscono illecito disciplinare:**

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina degli incarichi estranei ai compiti di ufficio e del collocamento fuori ruolo dei magistrati

Stralciato

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cui all'articolo 28; l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

f) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31.

2. Fermo quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.

Art. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o per-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

f) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Art. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Art. 5.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento;**
- b) la censura;**
- c) la perdita dell'anzianità;**
- d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;**
- e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;**
- f) la rimozione.**

2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile.

9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 6.

*(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari)*

1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ille-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 27;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo;

f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 27, nonchè l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati.

5. È rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 7.

(Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio)

1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

*(Competenza e composizione
della sezione disciplinare)*

1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta di sette componenti effettivi e di sette supplenti.

2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che la presiede, due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare: tre componenti eletti dal Parlamento, uno dei quali è designato a sostituire il vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto della sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri; nella elezione deve essere indicato il componente non magistrato designato a sostituire il vicepresidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

*(Sostituzione dei componenti
della sezione disciplinare)*

1. In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, il vicepresidente del Consiglio superiore è sostituito nella presidenza della sezione disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 8 sia stato designato a tale funzione.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito dal componente supplente a ciò designato nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 8; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.

3. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

4. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Art. 10.

*(Composizione della sezione disciplinare
per la cognizione del giudizio di rinvio)*

1. Per la cognizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione disciplinare è composta dai sette componenti supplenti ovvero dai componenti supplenti e da quei componenti effettivi che, a causa di loro impedimento, siano stati eventualmente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sostituiti da componenti supplenti nell'originario giudizio disciplinare.

Art. 11.

(Pubblico ministero ed attività d'indagine)

1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7.

2. All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.

Art. 12.

(Termini)

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.

2. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta deve pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

3. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più sog-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

getta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato.

Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 13.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento)

1. Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

2. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

curatore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro di grazia e giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro di grazia e giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 2, ultimo periodo.

Art. 14.

*(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine)*

1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 13, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonchè, se del caso, da un consulente tecnico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la Procura generale della Corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.

5. Al termine delle indagini, il procuratore generale con le richieste conclusive di cui all'articolo 15 invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti.

Art. 15.

(Chiusura delle indagini)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Della richiesta è data comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, con invio di copia dell'atto.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato.

5. Nel caso in cui il procuratore generale ritiene che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, con invio di copia dell'atto.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.

7. Decorsi i termini di cui al comma 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro di grazia e giustizia di fissazione della discussione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

orale, si provvede nei modi previsti nei commi 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un magistrato in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro.

Art. 16.

(Discussione nel giudizio disciplinare e decisione)

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente fa la relazione.

2. L'udienza non è pubblica, tranne diversa richiesta dell'incolpato; tuttavia, anche in questo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.

3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonchè delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.

6. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

7. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro di grazia e giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.

Art. 17.

(Rapporti con altri giudizi)

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 18.

(Sospensione cautelare necessaria)

1. A richiesta del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorchè la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare.

3. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.

Art. 19.

(Sospensione cautelare facoltativa)

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non col-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

poso punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare.

3. La sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 18, commi 3 e 4.

Art. 20.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 18 e 19 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 21.

*(Reintegrazione a seguito di sentenza
di non luogo a procedere
o di proscioglimento)*

1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

Art. 22.

*(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso)*

1. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

2. Se è pronunciata decisione di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione delle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 23.

(Revisione)

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.

Art. 24.

(Istanza di revisione)

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nei casi previsti dall'articolo 23, comma 1, lettere *a*) e *c*), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui all'articolo 23 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 25.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione)

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2 dell'articolo 23, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 24 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 26.

(Giudizio di revisione)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonchè a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

Capo III

INCOMPATIBILITÀ

Art. 27.

(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i magistrati)

1. I magistrati non possono assumere impieghi od uffici pubblici o privati. Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta regionale, provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti nei commi 2, 3 e 4. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, nè attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso la Corte di cassazione, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche nè essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

4. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il tribunale superiore delle acque pubbliche, la procura generale presso la Cassazione possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno novanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento, semprechè non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ogni altra norma incom-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

patibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 28.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità)

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale il coniuge, un parente o un affine fino al secondo grado esercita le funzioni di magistrato. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare al divieto se, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non è compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in linea retta, o collaterale fino al secondo grado, salvo che il Consiglio superiore accerti, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

Art. 29.

*(Destinazione ad altre funzioni
o trasferimento ad altra sede
per incompatibilità o per inettitudine)*

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 28 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato, anche senza il suo consenso, ad altre funzioni non direttive quando risulti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.

Art. 30.

(Norme procedurali)

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dagli articoli 28 e 29, il magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza che abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore può anche attivarsi su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero d'ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti tempestivamente eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio superiore della magistratura l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Le indagini debbono essere svolte entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'avviso di cui al presente comma.

3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, se non debbono essere compiuti ulteriori accertamenti, pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pone al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. La seduta del Consiglio non è pubblica.

6. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, con cessazione della situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 28 il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

Art. 31.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità)

1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

adempire convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere di ufficio collocato in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

6. La sezione disciplinare, se pronuncia non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente perchè venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

Art. 32.

(Divieto di iscrizione a partiti politici)

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi a partiti politici.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO IV

INCARICHI ESTRANEI AI COMPITI DI UFFICIO E DISCIPLINA DEL FUORI RUOLO

Art. 33.

(Ambito di applicazione e norme generali)

1. Il presente capo disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei magistrati dell'ordine giudiziario, rimanendo ferme le attività garantite dalla Costituzione come esercizio della manifestazione del pensiero e della libertà di associazione semprechè sia svolta non professionalmente o con le modalità proprie del **rapporto di** lavoro subordinato.

2. Rientrano nella previsione di cui al comma 1 le attività ricreative e sportive e quelle concernenti la produzione **libreria**, artistica e scientifica.

3. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni e al prestigio dell'ordine giudiziario.

4. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati, o comunque non può procedersi a designazione per l'eventuale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO I

INCARICHI ESTRANEI AI COMPITI DI UFFICIO E DISCIPLINA DEL COL- LOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MA- GISTRATI

Art. 1.

(Ambito di applicazione e norme generali)

1. Il presente capo disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio **degli appartenenti alle varie magistrature. Ai fini della presente legge si intende per incarico quello che ha per oggetto una prestazione non occasionale di attività, retribuita o meno, rientrante nel quadro delle finalità del soggetto che lo conferisce. Le limitazioni di cui alla presente legge non operano per le** attività garantite dalla Costituzione come esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di associazione sempre che **le suddette attività non siano svolte** professionalmente o con le modalità proprie del lavoro subordinato.

2. Rientrano **fra le attività garantite** di cui al comma 1 le attività ricreative e sportive e quelle concernenti la produzione artistica o scientifica **o più in generale di opere dell'ingegno.**

3. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, **al suo rendimento professionale, alla sua credibilità** e al prestigio dell'ordine giudiziario.

4. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati, o comunque non può procedersi a designazione per l'eventuale

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

conferimento, quando l'espletamento, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per il prestigio e la credibilità della magistratura o del singolo magistrato.

5. Ai fini del conferimento della designazione o dell'autorizzazione, il Consiglio superiore della magistratura, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività di istituto, con particolare riguardo alle funzioni di dirigente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto, **il numero complessivo dei magistrati ordinari utilizzati da altre amministrazioni**, la qualità degli incarichi espletati dal magistrato interessato **nell'ultimo quinquennio, compresi quelli in corso di svolgimento**.

6. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, ciascuno incarico non può superare la durata di cinque anni.

Art. 34.

(Incarichi consentiti e incarichi vietati)

1. Sono consentiti ai magistrati **ordinari**:

a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, il Ministero di grazia e giu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conferimento, quando l'espletamento, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole **ai beni indicati nel comma 3**.

5. Ai fini del conferimento della designazione o dell'autorizzazione, il Consiglio superiore della magistratura, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività di istituto, con particolare riguardo alle funzioni di dirigente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto, la qualità e **il numero degli incarichi eventualmente già espletati dal magistrato interessato**.

6. *Identico*.

Art. 2.

(Incarichi consentiti e incarichi vietati)

1. **Salve le disposizioni speciali relative alla eleggibilità dei magistrati a funzioni pubbliche elettive e salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici nè esercitare industrie o commerci o qualsiasi libera professione. Sono invece consentiti ai magistrati:**

a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, **le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'auto-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stizia, gli Uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri **e dei Ministeri**, altri organi di rilevanza costituzionale;

b) gli incarichi presso autorità amministrative indipendenti ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione, di garanzia o di particolare interesse pubblico nei campi giuridico, sociale, culturale, economico e finanziario;

c) gli incarichi presso **enti e** organismi internazionali o sovranazionali;

d) gli incarichi di insegnamento di livello universitario o postuniversitario, ovvero conferiti dal Consiglio superiore della magistratura o da amministrazioni dello Stato; gli incarichi di insegnamento di materie attinenti le funzioni giudiziarie non espressamente previsti da disposizioni di legge, conferiti da enti operanti entro l'ambito di una determinata circoscrizione territoriale; le attività di insegnamento di materie giuridiche purchè non svolte in forma imprenditoriale;

e) **gli incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica;**

f) la partecipazione ad organi della giustizia tributaria;

g) **la partecipazione ad organi della giustizia sportiva, con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rità giudiziaria, la Corte costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, **l'Ufficio legislativo** della Presidenza del Consiglio dei ministri, **il Consiglio superiore della magistratura**, e **gli** altri organi di rilevanza costituzionale;

soppressa

b) gli incarichi presso organismi **giurisdizionali** internazionali o sovranazionali, **comunque denominati, o presso organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114;**

c) gli incarichi di insegnamento conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, **anche attraverso i consigli giudiziari, e dal Ministero di grazia e giustizia e gli incarichi presso le commissioni elettorali; gli incarichi di componenti di commissioni di esami di concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia nonché di componenti delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per l'esercizio della professione forense;**

soppressa

d) *identica.*

soppressa

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Sono vietati ai magistrati **ordinari**:

a) gli incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;

b) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

c) gli incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionale;

d) la partecipazione a collegi arbitrali o l'incarico di arbitro unico nonchè la partecipazione a commissioni di collaudo;

e) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

f) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

g) la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con potere di gestione di enti con organizzazione imprenditoriale, anche se non aventi finalità lucrativa;

h) la partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, a meno che essa non sia prevista espressamente dalla legge;

i) ogni altro incarico non espressamente consentito dal comma 1.

Art. 35.

(*Cumulo di incarichi*)

1. I magistrati possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di partecipazione a organi giurisdizionali, di incarichi di insegnamento o di studio e ricerca, di incarichi di collaborazione istituzionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Sono vietati ai magistrati:

a) **le prestazioni** di consulenza o collaborazione **rese a** soggetti privati;

b) *identica*;

c) **le prestazioni** di consulenza, **rese ad** amministrazioni o enti pubblici, riconducibili ad attività libero-professionale;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) la partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, a meno che, **per i soli magistrati amministrativi**, essa non sia prevista espressamente dalla legge;

i) *identica*;

Art. 3.

(*Cumulo di incarichi*)

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.

Art. 36.

(Conferimento degli incarichi)

1. Le amministrazioni, **gli enti**, le istituzioni e gli organismi di cui all'articolo **34** che intendono conferire un incarico ad un magistrato ordinario formulano richiesta, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, indicando il tipo di incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonchè il compenso, ove previsto. Nei casi in cui la legge prevede il conferimento dell'incarico da parte del Ministro di grazia e giustizia, questi ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura per la relativa autorizzazione.

2. La richiesta prevista al comma 1 può contenere l'indicazione nominativa del magistrato al quale si intende conferire l'incarico, previo consenso dello stesso, fatta eccezione degli incarichi per commissioni di concorso, di disciplina e similari.

3. Il magistrato non può assumere l'incarico nè comunque svolgere attività allo stesso riferibile prima che sia stata concessa la relativa autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di incarico espressamente previsto dalla legge per i magistrati, conferito dal Ministro di grazia e giustizia o su designazione di questi a magistrato in servizio al Ministero di grazia e giustizia. Dell'incarico è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Conferimento degli incarichi)

1. Le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi di cui all'articolo **2** che intendono conferire un incarico ad un magistrato ordinario formulano richiesta, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, indicando il tipo di incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonchè il compenso, ove previsto. Nei casi in cui la legge prevede il conferimento dell'incarico da parte del Ministro di grazia e giustizia, questi ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura per la relativa autorizzazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di incarico **consentito ai sensi della presente legge** per i magistrati, conferito dal Ministro di grazia e giustizia o su designazione di questi a magistrato in servizio al Ministero di grazia e giustizia. Dell'incarico è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 37.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni)

1. I magistrati cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione delle funzioni avviene per altra causa.

Art. 38.

(Disciplina del fuori ruolo)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, nel concedere l'autorizzazione, delibera il collocamento fuori ruolo del magistrato al quale debba essere conferito un incarico che, per la natura dell'attività o per l'impegno di lavoro richiesto, non è compatibile con la prosecuzione dell'attività giurisdizionale.

2. Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, la cui durata non può superare rispettivamente i sette e i nove anni, e salvo i casi in cui una diversa durata è stabilita da espressa norma di legge, la durata dell'incarico e del connesso collocamento fuori ruolo non può superare i cinque anni.

3. Non può essere concesso un nuovo incarico comportante il collocamento fuori ruolo se non dopo il decorso di quattro anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali.

4. Nel caso di più collocamenti fuori ruolo disposti in tempi diversi, il periodo complessivo non può superare i dieci anni nell'arco dell'intera carriera.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni)

1. Nessuna pubblica Amministrazione può conferire ai magistrati cessati dal servizio per qualsiasi causa, entro i due anni successivi alla cessazione, incarichi di natura non giudiziaria che non siano consentiti ai sensi della presente legge.

Art. 6.

(Disciplina del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Ai fini di cui al comma 2 non è considerato il collocamento fuori ruolo conseguente l'elezione a componente del Consiglio superiore della magistratura.

6. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto nei primi **cinque** anni di attività del magistrato.

Art. 39.

(Disciplina del fuori ruolo presso il Ministero di grazia e giustizia)

1. La durata del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari per destinazione al Ministero di grazia e giustizia non può superare i cinque anni, prorogabili per un biennio su richiesta del Ministro, motivata da particolari esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto delle attitudini e della peculiare esperienza del magistrato. Si applica il disposto dell'articolo 38, comma 6.

2. Nel caso di più collocamenti fuori ruolo per destinazioni al Ministero di grazia e giustizia disposti in tempi diversi si applica il comma 4 dell'articolo 38, salvo che, per l'ultimo incarico, ricorrano particolari esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto delle attitudini e della particolare esperienza del magistrato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui al comma 3 dell'articolo 38 non si applicano ed il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere la permanenza presso il Ministero, per tutto il tempo reputato necessario per le sue esigenze, quando il collocamento fuori ruolo riguardi il capo di Gabinetto del Ministro, il capo dell'Ufficio legislativo, il direttore generale dell'organizzazione generale e degli affari generali, il direttore generale degli affari penali, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto nei primi **dieci** anni di attività del magistrato.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, il capo dell'Ispettorato.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9. - (*Decadenza, dispensa e revoca*). - 1. I magistrati onorari che esercitano funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati, su loro domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace incorre nella revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte di appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, la dispensa o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, invita il Consiglio superiore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Stralciato

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della magistratura a provvedere sulla revoca o sulla dispensa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

Art. 41.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 10. - (*Doveri del giudice di pace*). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti».

Art. 42.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 12, secondo comma, 16, primo comma, 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, secondo comma, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, e da 28 a 37 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; 4, 6 e 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato

Art. 7.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Sono in particolare apportate le seguenti modifiche a disposizioni che prevedono la possibilità di conferire incarichi a magistrati:

a) all'articolo 23 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sono soppresse le parole: «e di un magistrato nominato dal presidente della corte di appello»;

b) all'articolo 5, secondo comma, numero 2), del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la lettera b) è abrogata;

c) all'articolo 54, primo comma, numero 1, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato, da ultimo, dalla legge 5 marzo 1963, n. 390, le parole «e scelto preferibilmente tra i magistrati» sono soppresse;

d) all'articolo 8, primo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, le parole «da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 4°» sono soppresse;

e) all'articolo 8, secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono soppresse le parole: «o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato che ne è membro»;

f) all'articolo 19, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole «dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede,» sono soppresse;

g) all'articolo 20, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, le parole «è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed» e le parole «da cinque magistrati con funzioni di vice presidente,» sono soppresse;

h) all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

successive modificazioni, le parole «da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede,» sono soppresse;

***i)* all'articolo 6, quinto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la lettera *a)* è abrogata;**

***l)* all'articolo 8, quarto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la lettera *a)* è abrogata;**

***m)* all'articolo 5, primo comma, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, le parole «da un presidente di sezione della suprema Corte di cassazione,» sono soppresse;**

***n)* all'articolo 45, primo comma, del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la lettera *b)* è abrogata;**

***o)* all'articolo 32, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è soppresso il periodo: «Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame.»;**

***p)* all'articolo 10, secondo comma, delle norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, sono soppresse le parole: «è presieduta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia o da un magistrato da lui designato con qualifica non inferiore a consigliere di appello, anche a riposo, ed»;**

***q)* all'articolo 20 delle norme concernenti la disciplina delle assegnazioni**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli alloggi economici e popolari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, sono abrogati il secondo comma e, nel terzo comma, la «parola inoltre» nonchè il numero 1;

r) all'articolo 30, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, la lettera a) è abrogata;

s) all'articolo 43, secondo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, la lettera a) è abrogata;

t) all'articolo 9, quarto comma, della legge 12 marzo 1968, n. 478, la lettera a) è abrogata;

u) all'articolo 10, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 478, la lettera a) è abrogata;

v) all'articolo 17, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole «tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e» sono soppresse;

z) all'articolo 19, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole «fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e» sono soppresse;

aa) all'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, la lettera c) è abrogata;

bb) all'articolo 4, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, le parole «da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;» sono soppresse;

cc) all'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, le parole «è presieduta da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appel-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo, designato dal presidente del tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'istituto, ed» sono soppresse;

dd) all'articolo 166, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole «magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate,» sono soppresse;

ee) all'articolo 166, sesto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole «tra i magistrati della Corte di cassazione e» sono soppresse;

ff) all'articolo 7, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, le parole «presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente e» sono soppresse;

gg) all'articolo 2, settimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 469, le parole «presieduta dal procuratore della Repubblica, o da altro magistrato da lui delegato, e» sono soppresse;

hh) all'articolo 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole «magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della corte di appello o equiparati» sono soppresse;

ii) all'articolo 102, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole «della Corte di cassazione,» sono soppresse;

ll) all'articolo 10, secondo comma, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1980, n. 146, le parole «e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata» sono soppresse; è

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

altresì soppresso, nel quarto comma del citato articolo 10 della legge n. 146 del 1980, il seguente periodo: «Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico»;

mm) all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole «ordinari o» sono soppresse;

nn) all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogato il comma 3;

oo) all'articolo 9, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, le parole «ordinario o» sono soppresse;

pp) all'articolo 6, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole «ricoprono od» sono soppresse;

qq) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono soppresse le parole: «cui è preposto un magistrato in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata»; sono altresì soppresse le parole «magistrati ordinari»;

rr) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole «da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione o» sono soppresse;

ss) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole «ordinario o» e «ordinaria o» sono soppresse;

tt) all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, dopo le parole: «da un magistrato» sono inserite le seguenti: «limitatamente ai concorsi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 43.

(*Norma transitoria*)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli incarichi conferiti e autorizzati prima della sua entrata in vigore.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura verifica la situazione dei magistrati collocati fuori ruolo e dispone il richiamo di quelli la cui posizione non è conforme alle disposizioni del capo IV, invitando gli interessati a proporre domanda di ricollocamento in ruolo entro tre mesi.

3. I limiti di cui all'articolo 38, commi 3 e 6, non si applicano ai magistrati collocati fuori ruolo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il richiamo dei magistrati fuori ruolo perchè destinati al Ministero di grazia e giustizia è attuato suddividendo gli interessati in fasce semestrali, ciascuna pari al venticinque per cento del totale delle posizioni non conformi alle norme della presente legge. Il richiamo è disposto in modo tale che vengano ricollocati in ruolo per pri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relativi a personale appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia,»;

uu) all'articolo 30, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole «o magistrati in attività di servizio» sono soppresse.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ciascun Ministro è autorizzato, nelle materie di rispettiva competenza, ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, appositi regolamenti per disciplinare la composizione di organi, collegi, comitati e commissioni in conseguenza della abrogazione di norme relative alla partecipazione agli stessi di magistrati.

Art. 8.

(*Norma transitoria*)

Soppresso

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura verifica la situazione dei magistrati collocati fuori ruolo e dispone il richiamo di quelli la cui posizione non è conforme alle disposizioni del capo I, invitando gli interessati a proporre domanda di ricollocamento in ruolo entro tre mesi.

Soppresso

2. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mi coloro che ne sono stati posti fuori da un maggior numero di anni, secondo una graduatoria predisposta dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 44.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I magistrati, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, permangono fuori ruolo, in deroga alle precedenti disposizioni, fino alla conclusione dei mandati del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali presso i quali svolgono le rispettive funzioni.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore **il giorno successivo alla** data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 92

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LISI

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quello di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono essere candidati alla carica di deputato, senatore, Presidente del Consiglio regionale, Consigliere regionale, Presidente dell'amministrazione provinciale, Sindaco, se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario. Non possono nemmeno esercitare industrie nè commerci nè qualsiasi libera professione».